



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 3336/2025

Oggetto: Richiesta di parere da parte di un gruppo consiliare del Comune di ...omissis... in merito alla compatibilità dell'incarico di componente della Commissione Locale per il Paesaggio con quello di consigliere comunale e assessore (prot. n. 100584 del 10 luglio 2025).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 100584 del 10 luglio 2025 - avente ad oggetto l'applicabilità dell'art. 60, comma 1, n. 5 d.lgs. n. 267/2000 nei confronti di un consigliere comunale del Comune di ...omissis... - si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rileva che il cumulo di incarichi segnalati non risulta riconducibile a nessuna fattispecie vietata dal d.lgs. n. 39/2013. Più precisamente, il ruolo di esperto della Commissione Locale per il Paesaggio non sembra riconducibile ad alcuna carica o incarico soggetto ai limiti fissati dalla normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità innanzi richiamata.

In merito alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), si rappresenta che per le questioni relative all'accertamento delle cause di incompatibilità degli amministratori locali previste nel Testo Unico degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) la competenza è del Ministero degli interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Ad ogni buon fine, in un'ottica di leale cooperazione tra amministrazioni, si espongono le seguenti riflessioni.

Le Commissioni Locali per il Paesaggio sono previste dall'art. 148 d.lgs. n. 42/2004 e sono deputate all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica delegate dalle regioni ad enti locali, che possono eseguirle anche in forma associativa purché sia garantita la *"differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia"* (art. 146, comma 6, d.lgs. cit.). La Commissione svolge attività tecnico-consultiva che si sostanzia nell'espressione di pareri obbligatori. I componenti sono individuati tra *"soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio"* (art. 148, comma 2, d.lgs. cit.).

L'art. 11 l.r. Liguria n. 13/2014 stabilisce che i membri della Commissione siano *"scelti dal Comune tra gli iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio di cui all'articolo 7"* e che *"possono essere rinominati per una sola volta"* (comma 3).



Il Regolamento in materia edilizia consultabile sul sito del Comune di Millesimo, ente capofila della Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio nonché deputato alla nomina dei commissari, non prevede ipotesi specifiche di incompatibilità.

Orbene, ferma restando ogni più puntuale valutazione in ordine all'applicabilità dell'art. 60, comma 1, n. 5, d.lgs. n. 267/2000 da parte del Ministero, preme in questa sede segnalare come la carica di Assessore ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica, contestualmente rivestita dalla di ...*omissis*... presso il Comune di ...*omissis*..., rischi di pregiudicare l'osservanza del principio di separazione tra politica ed amministrazione, volto a prevenire conflitti d'interesse e abusi di potere. Ed infatti, qualora l'interessata sia chiamata ad esprimersi in seno alla Commissione Locale per il Paesaggio in merito a procedimenti che coinvolgono l'amministrazione comunale di provenienza, potrebbe venir meno quella terzietà dell'organo consultivo che il legislatore ha avuto premura di garantire stabilendo espressamente che la composizione della Commissione sia tale da preservarne l'autonomia funzionale rispetto all'ente locale di riferimento (art. 148, comma 6, d.lgs. n. 42/2004).

Più specificamente, la compromissione dell'imparzialità e del buon andamento della Commissione Locale per il Paesaggio nei termini sopra descritti sarebbe riconducibile ad un'ipotesi astratta di conflitto d'interessi. Come noto, la nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi considerare *"qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico [ivi compreso l'incaricato di una funzione pubblicistica] nell'esercizio del potere decisionale"*. Al riguardo, è possibile distinguere tra fattispecie di conflitto "tipizzate" e "non tipizzate": nella prima accezione rientrano quelle previste dall'art. 7 d.P.R. cit. (*"interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente"*), mentre alla seconda sono riconducibili le fattispecie, attuali o potenziali, non altrimenti conosciute o conoscibili e ciononostante suscettibili di determinarne il rischio di insorgenza di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, sintetizzate nell'espressione *"gravi ragioni di convenienza"* riportata dal penultimo periodo dell'art. 7 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 20 luglio 2022 n. 6389). Si rammenta che la principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale, che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato.

Nella fattispecie in esame l'interesse alla tutela dell'ambiente - perseguito dall'interessata in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica – attiene ad un ambito distinto (seppure



limitrofo) rispetto alla tutela del paesaggio cui è preordinata la Commissione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 624). Nel caso in cui lo *ius aedificandi* incida più o meno direttamente su beni fruibili dalla generalità indifferenziata dei consociati, il Comune è tenuto a bilanciare opportunamente ambiente e paesaggio, stabilendo eventuali limiti e prescrizioni all'esercizio del diritto di proprietà. Risulta, pertanto, fondamentale che l'amministrazione procedente abbia contezza della portata di tutti gli interessi coinvolti, in modo da poter individuare quello maggiormente meritevole di tutela e temperare la decisione finale. A tal fine occorre che la Commissione sia messa in condizione di poter rilasciare il proprio parere scevro da qualunque condizionamento, sia esso di natura pubblica o privata.

Ciò posto, potrebbe trovare applicazione nel caso di specie l'art. 5, comma 6, del Regolamento edilizio adottato dal Comune di ...*omissis*... ove è previsto che "*Quando la commissione locale per il paesaggio tratta argomenti nei quali un componente si trovi interessato direttamente o indirettamente, lo stesso si asterrà dall'assistere a quella parte di seduta e dal partecipare in alcun modo all'esame, alla discussione e al giudizio sull'argomento*". Tenuto conto che la Commissione costituita dal Comune di ...*omissis*... è competente ad esprimere pareri in favore di tutti gli enti locali aderenti alla Convenzione, la ...*omissis*... potrebbe astenersi dalla trattazione delle pratiche riguardanti esclusivamente il Comune di ...*omissis*... In ogni caso è fatta salva l'assunzione di un'eventuale diversa e più rigorosa iniziativa da parte del Comune di ...*omissis*... finalizzata ad assicurare l'assoluta terzietà dell'organo consultivo nonché il suo corretto ed efficace funzionamento.

Si invita, infine, l'amministrazione comunale a riproporre i quesiti relativi all'applicazione del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) al Ministero degli interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, in considerazione di quanto indicato in premessa.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 16 settembre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia